

Il recesso parziale del socio di Srl

di Guido Bevilacqua – notaio, membro della Commissione Società del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, co-responsabile del Centro Ricerche dell'associazione di cultura giuridica Insignum

Il presente contributo è volto ad analizzare l'ammissibilità dell'introduzione, in uno statuto di Srl, della clausola che consenta il recesso parziale del socio, tanto nelle ipotesi di recesso legale, quanto nelle ipotesi di recesso convenzionale.

L'approfondimento svolto porta a ritenere che tale possibilità discenda direttamente dalla legge, senza, dunque, la necessità di una previsione statutaria in tal senso.

Stante l'esistenza di orientamenti divergenti in dottrina, è, tuttavia, preferibile che la facoltà per il socio di Srl di recedere parzialmente dalla società sia espressamente prevista quale clausola statutaria.

Premessa

La possibilità di stabilire, mediante apposita previsione statutaria, la facoltà per il socio di una Srl di recedere parzialmente ove si verificano cause legali o convenzionali di recesso, appare controversa in dottrina.

Ferma restando la centralità di tale questione, è opportuno affrontare preliminarmente le tematiche, altrettanto dibattute ed intimamente connesse a quella sopra delineata, relative alla frazionabilità della partecipazione sociale di una Srl e alla configurabilità, ai sensi di legge, del recesso parziale *tout court*, in tal modo ponendo i presupposti per rispondere compiutamente all'interrogativo oggetto della presente trattazione.

La partecipazione sociale nella società a responsabilità limitata: unicità e frazionabilità

Per quanto sopra detto, è necessario formulare alcune brevi considerazioni in merito alla natura giuridica della partecipazione sociale nelle società a responsabilità limitata.

Com'è noto, essa è assimilabile ad un bene immateriale (privo di consistenza fisica) equiparato ai beni mobili (per criterio residuale), ex art.812 c.c., il cui trasferimento è validamente ed efficacemente attuato attraverso un contratto del quale sono parte l'alienante, titolare della quota, e l'acquirente; la società è terza rispetto al contratto di cessione di quota, indipendentemente dall'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese, la cui unica funzione è di renderla efficace verso la stessa società¹.

¹ In tal senso, cfr. Cassazione n.6957/00 e Cassazione n.697/97. In epoca risalente, peraltro, si era accreditata presso certa giurisprudenza di legittimità la posizione teorica secondo la quale la partecipazione di società a responsabilità limitata rappresenterebbe un diritto di credito verso la società e il suo trasferimento verrebbe assoggettato alle regole previste per la cessione del credito; sul punto, vedi Cassazione n.1385/62 e Cas-

Non di poco momento è pure la circostanza che la quota di partecipazione al capitale della società a responsabilità limitata è unica per ogni socio e non suscettibile di essere rappresentata da un titolo soggetto alla legge di circolazione dei titoli di credito. L'eventuale certificato di quota rilasciato dalla società costituisce un semplice documento probatorio della qualità di socio e della misura della partecipazione sociale, ma non ha alcun rilievo giuridico sul piano della circolazione della partecipazione sociale, non costituendo strumento per il mutamento soggettivo².

Il divieto di incorporazione della partecipazione in un supporto materiale, unito alla soppressione della norma che imponeva una partecipazione normal-

zazione, n.454/94. Infine, si ravvisa l'esistenza di una terza impostazione, che assimila la quota (*rectius*, la partecipazione) di Srl ad una complessa posizione contrattuale facente capo al socio, con conseguente configurabilità del trasferimento della partecipazione quale cessione di contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1406 c.c.; per una disanima di tale tesi cfr. Cassazione n.69/97.

² Giova osservare che la novella legislativa del 2003 ha comportato la sostituzione del termine "quota" con il termine "partecipazione", come emerge da un rapido confronto testuale: così, per esempio, se l'art.2462, co.2, c.c. previgente sanciva che "le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni", il nuovo art.2468, co.1, c.c. stabilisce testualmente che "le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni". La stessa evoluzione letterale si rivela in altre disposizioni, quali gli artt.2466, 2469, 2470, 2471 e 2472 c.c.. Autorevole dottrina (M. Maltoni, "La partecipazione sociale", in C. Caccavale, F. Magliulo, M. Maltoni, F. Tassinari, La riforma della società a responsabilità limitata, Il ed., Ipsoa, Milano, 2007, pag.195) ha, inoltre, evidenziato che "laddove ritorna, come nella rubrica dell'art.2468 c.c., il termine "quota" si vede ascrivere il significato di parte proporzionale con cui il singolo socio partecipa all'insieme dei diritti, facoltà o obblighi che derivano dall'essere partecipi all'organizzazione sociale. Diviene quindi mero concetto di relazione fra partecipanti alla medesima organizzazione associativa, secondo l'indicazione che è suggerita da un lato dalla specificazione attuata con il termine "partecipazione" in posizione di genitivo, e dall'altro dalla constatazione che nell'articolo richiamato la norma centrale è rappresentata dal secondo comma, ovvero dalla disposizione che regolamenta i rapporti reciproci fra soci relativamente all'esercizio dei diritti sociali". Secondo l'Autore, quindi, la presenza del termine "quota" nella Sezione III del Capo VII del Titolo V del Libro V del codice civile sarebbe frutto di un mero difetto di coordinamento letterale.

mente predefinita nel rispetto di un valore minimo legale o dei suoi multipli, da un lato conferma l'estraneità, al tipo societario in esame, dei caratteri della standardizzazione e della fungibilità propri delle partecipazioni delle Spa e, dall'altro, conduce alla riaffermazione del principio di unitarietà della partecipazione medesima quale mera espressione riassuntiva dell'insieme dei diritti e degli obblighi che il singolo socio ha assunto con la sua adesione alla società³.

In concreto, la caratteristica dell'unitarietà si esplica nel senso che l'acquisto da parte del socio di altre quote sociali, oltre a quella originariamente posseduta, non rende il socio titolare di più quote, ma comporta l'aumento di quella originaria, realizzando un fenomeno di c.d. accorpamento della vecchia quota con la nuova quota, salvo che non si tratti di quote che attribuiscono diritti ed obblighi diversi.

In buona sostanza, il principio di unitarietà della partecipazione, sia all'atto della costituzione della società sia nel caso di aumento del capitale, discende dalla volontà legislativa di assegnare rilevanza strategica alla posizione del socio quale perno intorno al quale ruota l'intera disciplina delle Srl; d'altronde, detto principio risulta coerente sia rispetto alla natura giuridica della partecipazione, sia alla luce del fatto che l'ipotesi della pluralità di partecipazioni sociali risulterebbe contraddittoria rispetto alla volontà legislativa di garantire la personalizzazione di ciascuna posizione individuabile all'interno della Srl⁴.

Un tanto chiarito, è opportuno domandarsi se il rilievo dell'unicità delle partecipazioni sociali in Srl comporti per conseguenza l'indivisibilità delle stesse.

Infatti, non ci si può esimere dal rilevare che la questione dell'ammissibilità del diritto di recesso parziale appare intimamente correlata a quella della frazionabilità delle partecipazioni nella società a responsabilità limitata.

Ciò in quanto il recesso parziale comporterebbe una frammentazione della partecipazione del recedente, che verrebbe in parte mantenuta e in parte liquidata, realizzando un frazionamento della partecipazione sociale di cui egli è titolare, non diversamente da quanto avviene in seguito ad una cessione parziale della partecipazione⁵.

³ In questi termini M. Maltoni, "La partecipazione sociale", (2), pagg.193 e 194.

⁴ Così si esprimono L.A. Bianchi-A. Feller, *sub art.2468 c.c.*, in "Commentario alla riforma delle società", diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Giuffrè, Milano, 2008, pagg.306 e 307.

⁵ In questi termini P. Piscitello, "Recesso ed esclusione nella Srl", in Il nuovo diritto delle società, *Liber amicorum G. F. Campobasso*, diretto da

La soluzione della questione relativa all'ammissibilità del recesso parziale appare, quindi, conseguenza dell'affermazione della divisibilità (*rectius*, frazionabilità) o meno delle quote nelle società a responsabilità limitata.

In assenza di interventi giurisprudenziali sul punto, si sono affermate in dottrina due distinte impostazioni teoriche.

Secondo una prima tesi⁶, la divisibilità delle partecipazioni sociali non sarebbe possibile, e ciò in forza del rilievo per cui, a differenza della normativa previgente, l'attuale disciplina in tema di Srl non contiene alcuna disposizione inerente alla divisibilità della partecipazione, ma si limita a regolare i rapporti dei comunisti con la società e fra di loro nel caso in cui la partecipazione versi in una situazione di contitolarità.

In particolare, è stato sostenuto che, con l'eliminazione del vecchio art.2482 c.c.⁷, che sanciva espressamente la divisibilità della quota in caso di successione a causa di morte o di alienazione, a condizione che venissero rispettati i limiti relativi al valore nominale della partecipazione, sarebbe venuta meno la regola dell'automatica divisibilità della partecipazione sociale, la quale, soprattutto se considerata nell'ottica della successione *mortis causa*, risulterebbe in contrasto col principio per cui i beni costituenti l'asse ereditario, in assenza di disposizioni specifiche, vengono ad essere attribuiti agli eredi in comproprietà⁸.

Secondo altro orientamento, invece, la mancata riproduzione del disposto di cui al previgente art.2482 c.c. non deve indurre a ritenere che sia venuto meno il principio della divisibilità della partecipazione sociale in Srl.

La disposizione in parola, infatti, prevedeva, nel sistema previgente, la regola della divisibilità nel caso di successione *mortis causa* o di alienazione, salvo due eccezioni: l'una espressiva dell'autonomia dei soci, rappresentata dalla previsione statutaria

P. Abbadessa e G.B. Portale, Utet, Milano, 2007, pag.725.

⁶ In tal senso, cfr. G. Santoni, "Le quote di partecipazione nelle Srl", in Il nuovo diritto societario, *Liber Amicorum G.F. Campobasso*, III, Torino, 2007, pag.389; ad adiuvandum C. Frigeni, "Partecipazioni in società di capitali e diritto al disinvestimento", Milano, 2009, pag.206 ss. Non ritiene scontato che, nel sistema post-riforma, le quote siano divisibili, G.C.M. Rivolta, "Profili della nuova disciplina della società a responsabilità limitata", in Banca, borsa, tit. cred., 2003, I, pag.683.

⁷ Il previgente art.2482 c.c. disponeva che "salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, le quote sono divisibili nel caso di successione a causa di morte o di alienazione, purché siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art.2474. Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone, si applica l'art.2347".

⁸ Espone la tesi in parola, pur non aderendovi, P. Reviglione, "Il recesso nella società a responsabilità limitata", Giuffrè, Milano, 2008, pagg.330 e 331.

dell'indivisibilità della quota, l'altra di natura legale, fondata sulla necessità di rispettare la norma – oggi non più esistente – di cui al vecchio art.2474 c.c., in forza del quale la partecipazione sociale non poteva essere inferiore ad un minimo fissato dalla legge o, se superiore, doveva costituire un multiplo del suddetto minimo.

A ben vedere, dunque, *“il precetto caratterizzante era rappresentato da quest'ultima eccezione, l'unica che giustificava la necessità di una norma specifica di coordinamento con la regola dell'abrogato art.2474 c.c. [...]. Venuto meno l'obbligo di rispettare valori minimi, cessava anche la funzione della norma”*⁹.

Logica conseguenza di quanto appena assunto è la circostanza che l'abolizione del vecchio precetto normativo non impedisce la divisibilità della partecipazione anche nella vigenza della disciplina novellata; in caso contrario, *“si dovrebbe escludere anche la cessione parziale della partecipazione, al di fuori di ogni logica accettata dalla realtà economica”*¹⁰.

Sul punto, va inoltre osservato che l'eliminazione di ogni riferimento normativo alla divisibilità della quota non fa che confermare la tesi secondo cui, in seguito all'apertura della successione, non si realizza una divisione della partecipazione sociale tra gli eredi, ma l'attribuzione della medesima agli stessi in regime di comunione ereditaria (il che non esclude il carattere di divisibilità della quota).

Se, dunque, per le ragioni appena esposte, è corretto ritenere che la partecipazione sociale, anche a seguito della novella legislativa del 2003, risulti divisibile in caso di alienazione e trasferimento *mortis causa*, pare comunque opportuno segnalare l'esistenza di una terza posizione, mediale rispetto a quelle sopra indicate, secondo la quale la possibilità della divisione di una partecipazione sociale, in occasione del suo trasferimento, discenderebbe dalla circostanza che l'atto costitutivo contenga un'espressa previsione a riguardo¹¹.

In tale ottica, quindi, la quota si attergerebbe come unica ed indivisibile per tutto il periodo in cui rimane nella titolarità del medesimo soggetto, salvo la possibilità che si realizzi una vicenda dispositiva che ne comporti la divisibilità, a condizione che tale evenienza sia espressamente contemplata dallo statuto; la frazionabilità della partecipazione sociale, quindi,

⁹ In questi termini M. Maltoni, *“La partecipazione sociale”*, (2), pag.222 e 223.

¹⁰ M. Maltoni, *“La partecipazione sociale”*, (2), pag.223.

¹¹ In tal senso, si veda L.A. Bianchi-A. Feller, *sub art.2468 c.c.*, (4), pagg.308 e 309.

sarebbe conseguenza di un'autonoma scelta statutaria¹².

Vien da sé che, postulando la correttezza di tale impostazione, si dovrebbe necessariamente affermare anche la configurabilità dell'opposta previsione statutaria, che sancisca l'indivisibilità delle quote; possibilità questa, peraltro, espressamente ammessa dalla disciplina normativa previgente.

La tesi che sostiene l'impossibilità del recesso parziale *tout court*

Assodato che, per le ragioni sopra esposte, la partecipazione sociale in una società a responsabilità limitata risulta divisibile in caso di trasferimento o successione *mortis causa*, è ora necessario domandarsi se, ai sensi della normativa vigente, tale circostanza permetta di ritenere sussistente la possibilità, per il socio, di recedere parzialmente, ossia di ridurre la propria partecipazione mantenendo la titolarità di una parte della quota originaria.

A tale riguardo, giova osservare che a sostegno dell'innammissibilità del recesso parziale è stato, in primo luogo, addotto il silenzio del legislatore, ovvero il fatto che, a differenza di quanto avviene per la società per azioni, per cui la possibilità di recedere parzialmente è espressamente prevista, nulla è stabilito in tema di Srl.

In altri termini, l'esplicita previsione del recesso parziale in punto di società per azioni sarebbe indice della volontà della legge di differenziare la disciplina delle società a responsabilità limitata rispetto a quella delle Spa.

L'argomento letterale, tuttavia, potrebbe essere ribaltato, ove si consideri che il recesso parziale è espressamente escluso per le società cooperative¹³: in tal senso, quindi, sarebbe lecito ritenere che ove il Legislatore abbia inteso escludere il recesso parziale, lo abbia fatto espressamente¹⁴.

Ne consegue che la mancanza di un'esplicita previsione non consente di risolvere la questione de qua, in quanto dall'assenza di un divieto si potrebbe addirittura far discendere la legittimità del recesso parziale¹⁵.

¹² Contra G. Zanarone, *“Della società a responsabilità limitata, in Il codice civile”*. Commentario, Giuffrè, Milano, 2010, pagg.515 e 516, secondo cui non si renderebbe necessaria un'espressa pattuizione inerente alla divisibilità o indivisibilità della partecipazione sociale in Srl, non sussistendo particolari ostacoli all'ammissibilità di un regime analogo a quello previgente.

¹³ Cfr. art.2532, co.2, c.c., a norma del quale, in tema di società cooperative, *“il recesso non può essere parziale”*.

¹⁴ In tal senso, cfr. P. Reviglione, *“Il recesso nella società a responsabilità limitata”*, (6), pagg.329 e 330.

¹⁵ Per la non conclusività dell'argomento letterale è M. Ventoruzzo, *“Recesso e valore della partecipazione nella società di capital”*, in Collana

Quanto alle società cooperative, invero, è stato correttamente osservato come la circostanza che l'art.2532 c.c. vieti il recesso parziale non comporta che, per tutte le altre società, la regola sia quella opposta. Infatti, il Legislatore è espressamente intervenuto per negare l'ammissibilità del recesso parziale nelle società cooperative poiché, altrimenti, sarebbe stato automaticamente applicabile il principio opposto, stante il generale richiamo alla disciplina delle società per azioni previsto nell'art.2519, co.1, c.c.; per tale motivo, *"le ragioni che giustificano l'espresso divieto del recesso parziale sono interne alla tecnica redazionale delle disposizioni sulle società cooperative e da esse non si può trarre alcuna conclusione su quale sia la regola generale"*¹⁶.

Un secondo argomento che viene utilizzato per negare la legittimità del recesso parziale consiste nel far discendere tale negazione dalla presunta indivisibilità della partecipazione in Srl; tuttavia, per le ragioni sopra esposte, è legittimo ritenere che la quota sociale sia naturalmente divisibile; ne consegue l'inconsistenza dell'argomento.

Un terzo argomento che viene portato a sostegno della tesi dell'inammissibilità del recesso parziale è quello dell'unitarietà della posizione contrattuale del socio di Srl. È stato osservato che, *"in una società caratterizzata dalla "rilevanza dei rapporti contrattuali tra soci" (così l'art.3, co.1, lett. a), L. n.366/01) quale è la società a responsabilità limitata, lo stesso recesso non può che essere visto in termini non troppo disomogenei alla generale figura del recesso negoziale come tale sempre inteso in termini di unitaria risoluzione unilaterale del contratto"*¹⁷.

della Rivista delle società, Milano, Giuffrè 2012, pag.212 ss. A tale riguardo, si veda anche M. Stella Richter, "Diritto di recesso ed autonomia statutaria", in Studi della Riforma del diritto societario, a cura del CNN, Giuffrè, n.1/04, pag.230, secondo cui *"non è infatti in generale sostenibile che la regola sarebbe quella della ammissibilità del recesso parziale, in considerazione del fatto che ove il Legislatore ha inteso escluderlo lo ha fatto espressamente; il Legislatore invero ha, altrettanto espressamente, ammesso il recesso parziale, quando ha voluto (cfr. art.2437 c.c.)"*. Sull'inconsistenza dell'argomento letterale, cfr. M.S. Spolidoro, "Questioni in tema di recesso delle società di capitali a margine di un libro recente", in Rivista delle società, 2012, pag.406.

¹⁶ In questi termini M.S. Spolidoro, "Questioni in tema di recesso delle società di capitali a margine di un libro recente", (13), pag.406; l'Autore, richiamando le osservazioni di M. Ventoruzzo, "Recesso e valore della partecipazione nella società di capitali", (13), pag.215, osserva che la previsione di cui all'art.2497-*quater*, lett. b), c.c. (secondo cui, nel caso di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento, quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art.2497 c.c., il socio può recedere soltanto per l'intera partecipazione) non comporta che negli altri casi disciplinati dal medesimo articolo sia possibile il recesso parziale anche ove la società eterodiretta sia una società a responsabilità limitata.

¹⁷ Così M. Stella Richter, "Diritto di recesso ed autonomia statutaria", (13), pag.231.

Sul punto, se risponde a verità la circostanza per cui alcuni aspetti della disciplina normativa in tema di Srl riflettono la rilevanza centrale della persona del socio e l'emersione di elementi "contrattuali"¹⁸, è parimenti corretto osservare come la struttura e la funzione del recesso, e ciò con particolare riferimento ai riflessi che l'esercizio del diritto può comportare sulla struttura finanziaria della società, sono comunque contraddistinte da un evidente carattere organizzativo, come comprovato dall'esistenza di alcuni limiti alla stessa autonomia statutaria nella predisposizione delle modalità di esercizio del diritto, nonché dalla circostanza che il procedimento di liquidazione della quota sia modellato su quello previsto in tema di Spa¹⁹.

Conseguentemente, se, da un lato, tra il recesso previsto ex art.2473 c.c. e quello negoziale sussiste una generica affinità, dall'altro, *"appare quantomeno arbitrario il tentativo di estendere automaticamente al primo i risultati interpretativi cui si perviene con riferimento al secondo"*²⁰.

In realtà, la sola ragione per cui sembrerebbe possibile negare l'ammissibilità del recesso parziale va individuata nel ruolo essenziale che riveste la persona del socio nel contesto della società a responsabilità limitata.

Secondo quanto si legge nella Relazione alla nuova legislazione del 2003, *"la nuova disciplina delle Spa tende a porre al suo centro l'azione, piuttosto che la persona del socio; pertanto si è ritenuto di consentire il recesso per una parte della partecipazione, ritenendo coerente che, mutato il quadro dell'operazione, il socio voglia rischiare di meno, ma continuare ad essere socio"*.

Nella nuova disciplina delle Srl, invece, è indubbiamente riscontrabile una certa centralità della figura

¹⁸ Si pensi, ad esempio, ai profili inerenti ai diritti particolari o all'autonomia statutaria che si concreta nel determinare le modalità del recesso; sul punto, cfr. P. Reviglione, "Il recesso nella società a responsabilità limitata", (6), pag.334.

¹⁹ Così, P. Reviglione, "Il recesso nella società a responsabilità limitata", (6), pag.334; nel medesimo senso, cfr. P. Piscitello, "Recesso ed esclusione nella Srl", (5), pag.726.

²⁰ In questi termini, P. Reviglione, "Il recesso nella società a responsabilità limitata", (6), pag.335. Contra M. Ventoruzzo, "Recesso e valore della partecipazione nella società di capitali", (13), pag.214, secondo il quale il recesso, rappresentando un'ipotesi di risoluzione del rapporto sociale, riguarderebbe la posizione contrattuale nella sua interezza, come accade nel diritto dei contratti, nella disciplina delle associazioni e in quella della società di persone. Tale affermazione è criticata da M.S. Spolidoro, "Questioni in tema di recesso delle società di capitali a margine di un libro recente", (13), pag.407, secondo cui è inconferente sia il riferimento alle associazioni, alle quali è estranea la funzione di investimento, sia quello alle società di persone, tipo logicamente diverso rispetto alla società a responsabilità limitata. Per l'Autore da ultimo citato, infatti, risulterebbe controverso che la partecipazione del socio ad una Srl sia sempre classificabile come "partecipazione ad un contratto", potendo invece essere qualificata come "investimento".

del socio: è la stessa legge delega (art.3) che prevede, per questo tipo societario, una disciplina autonoma rispetto a quella delle Spa, caratterizzata proprio dal principio della “rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali dei soci”.

Si tratta, com'è stato correttamente osservato, di un elemento che contraddistingue l'intera disciplina delle Srl, e che rileva in relazione a numerosi profili dell'organizzazione interna e dei rapporti tra i soci, concretando una presa di distanza dalla normativa in tema di Spa, dove, come si è detto, l'accento cade non già sul socio, bensì sulla partecipazione azionaria²¹.

La persona del socio nelle Srl, quindi, caratterizza la partecipazione, costituendo, com'è stato efficacemente affermato, un “*prius logico e giuridico*”²².

Né, d'altronde, ci si può esimere dall'osservare come la disciplina normativa vigente presti particolare attenzione alla tutela dei rapporti di forza sussistenti tra i soci; tale evenienza, invero, è comprovata dall'art.2473 c.c., il cui quarto comma stabilisce che il rimborso della partecipazione può avvenire mediante acquisto degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, quasi ad indicare come la vicenda del recesso non possa comportare una modifica degli equilibri sussistenti all'interno della compagine sociale, circostanza questa che si potrebbe verificare nel caso in cui un socio recedesse parzialmente.

Orbene, per quanto fin qui detto, l'impossibilità del recesso parziale non discenderebbe da un limite di natura strutturale, consistente nell'impossibilità giuridica di frazionare la quota, bensì si configurerebbe “*nella tendenziale preminenza della persona sulla partecipazione e nella identificazione della prima nella seconda; una preminenza che giustifica, nella prospettiva adottata dal Legislatore, una sola alternativa alla permanenza nella società, ovvero quella dello scioglimento unilaterale ed integrale del rapporto sociale*”²³.

²¹ Per una rassegna degli aspetti che rivelano la centralità della posizione del socio nella “nuova” Srl cfr. G. Zanarone, “*Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*”, in Riv. soc., 2003, pag.60 ss..

²² Così M. Stella Richter, “*Diritto di recesso ed autonomia statutaria*”, (13), pag.231.

²³ Così P. Reviglio, “*Il recesso nella società a responsabilità limitata*”, (6), pag.336. Contra M.S. Spolidoro, Questioni in tema di recesso delle società di capitali a margine di un libro recente, (13), pagg.407 e 408, secondo cui, anche se il rilievo della persona del socio fosse decisivo, il recesso parziale permetterebbe proprio di soddisfare le esigenze dei soci che temano un peggioramento futuro delle proprie condizioni di redditività e di rischio, determinando al contempo una minore penalizzazione degli altri soci, della società e dei creditori sociali. Sul punto, si veda anche F. Annunziata, sub art.2473 c.c., in “*Commentario alla riforma delle società*”, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Giuffrè, Milano, 2008, pag.513, che rimanda, tra l'altro, alla tesi

Per tale via, quindi, parrebbe corretto ritenere che, a fronte del silenzio del Legislatore e in assenza di un'espressa previsione statutaria, nelle Srl il recesso abbia ad oggetto l'intera quota della quale il socio è titolare²⁴.

Tuttavia, tale impostazione teorica, pur autorevolmente sostenuta, non persuade, e ciò per i motivi che seguono.

Il recesso parziale inteso come esplicazione del principio di frazionabilità della partecipazione sociale

Nel corso della presente trattazione sono già state esposte le ragioni che consentono di ritenere la partecipazione sociale di Srl “naturalmente” divisibile.

In particolare, si è osservato che il disposto di cui al previgente art.2482 c.c. si rendeva necessario ai fini del coordinamento di tale disposizione con la norma desumibile dal “vecchio” art.2474 c.c.; sul punto, quindi, si è concluso affermando che, eliminato dalla Riforma l'obbligo di rispettare i valori minimi di cui al previgente art.2474 c.c., è contestualmente venuta meno anche l'esigenza di affermare espressamente ciò che è già implicitamente ammesso nel sistema normativo, ovvero la divisibilità della quota.

La correttezza di tali considerazioni è, peraltro, comprovata dai principi generali affermati dalla normativa vigente in tema di divisione.

Tale istituto, com'è noto, si riferisce all'insieme delle operazioni finalizzate allo scioglimento della comunione e all'apportionamento dei dividendi.

A tale riguardo, è stato autorevolmente osservato che “*la divisione si costituisce come concetto logicamente derivato, o di secondo livello, il cui nucleo primigenio viene concordemente individuato nello scioglimento della comunione, salvo specificarne il proprium, indicandone la modalità realizzativa negli apportionamenti proporzionali alle quote*”; in questa

secondo cui, in tema di Srl, il recesso parziale potrebbe essere conforme alla nuova disciplina dell'istituto, inteso quale strumento di contrattazione endosocietaria; sul punto, infatti, la Relazione afferma che il recesso “*comporta che nel calcolo tra costi e benefici concernenti una decisione che vede contrapposti diversi soci anche di esso si dovrà tener conto*”. In tale ottica, quindi, l'estensione ai soci della Srl della possibilità di recedere parzialmente permetterebbe la valutazione “dei costi e dei benefici” conseguenti all'adozione di una determinata decisione, in tal modo consentendo ai soci di valutare se ridurre il proprio investimento, rinunciando a conservarlo o a riscattarlo integralmente.

²⁴ Così M. Ventrone, “*Recesso e valore della partecipazione nella società di capitali*”, (13), pag.215. Contrari al recesso parziale in caso di mancata previsione statutaria sono, tra gli altri, F. Chiappetta, “*Nuova disciplina del recesso nelle società di capitali: profili interpretativi e applicativi*”, in Riv. soc., 2005, pag.505; M. Tanzi, sub art.2473 c.c., in Società di capitali. Commentario, III, a cura di G. Niccolini-A. Stagno d'Alcontres, Jovene, Napoli, 2004, pag.1540 ss.; M.G. Paolucci, “*La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*”, Giuffrè, Milano, 2010, pag.118.

prospettiva, divisione significa “scioglimento della comunione attraverso l’apportionamento, che si atteggiava a mezzo tecnico tipico, pur se non esclusivo, dello scioglimento”²⁵.

Un tanto assodato, è opportuno ravvisare che, con riferimento al tema oggetto della presente trattazione, sembra maggiormente corretto richiamarsi al concetto di “frazionabilità” (e non anche a quello di “divisibilità”) della partecipazione sociale, stante la circostanza per cui, a ben vedere, il recesso parziale del socio comporterebbe un frazionamento della quota di Srl non finalizzato allo scioglimento di una pregressa comunione, non sussistendo nemmeno l’ulteriore fine dell’apportionamento a favore dei dividendi, finalità queste che, per quanto appena detto, contraddistinguono imprescindibilmente l’istituto della divisione.

La frazionabilità della partecipazione sociale in Srl, quindi, costituisce concetto diverso ed autonomo rispetto a quello di divisibilità della quota, e si pone in rapporto di genere a specie con le ipotesi di cessione parziale della partecipazione, di trasferimento mortis causa della stessa e di recesso parziale del socio. Tali considerazioni assumono notevole peso specifico ove si consideri che ammettendo, da un lato, la possibilità per il socio di alienare o trasferire per successione a causa di morte parte della propria partecipazione sociale, dall’altro lato risulterebbe contraddittorio negare, per ragioni di natura sistematica, l’ammissibilità del recesso parziale.

Sul punto, quindi, è necessario chiedersi se, nel sistema normativo vigente, siano rinvenibili dei fattori che impediscano il frazionamento della partecipazione sociale in Srl; ove tale interrogativo trovasse risposta negativa, sarebbe necessario affermare la frazionabilità *tout court* della quota, con conseguente ammissibilità di tutte le fattispecie sopra indicate, compresa quella del recesso parziale.

Orbene, per risolvere la questione appena delineata, è necessario esaminare il principio affermato dall’art.1112 c.c., che, seppur dettato in tema di scioglimento della comunione, assume rilievo anche con riferimento alle ipotesi di frazionamento non avente natura divisoria.

La norma in parola dispone che *“lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire*

²⁵ Così G. Amadio, “Funzione distributiva e tecniche di apportionamento nel negozio divisorio”, in Contratto di divisione e autonomia privata, Atti del Convegno Santa Margherita di Pula, Fortevillage, 30-31 maggio 2008, pag.28.

all’uso a cui sono destinate”.

Tale assunto, invero, conferma che, affinché abbia un senso parlare di “indivisibilità” di un bene, è indispensabile introdurre nel discorso una precisazione di ordine economico, ossia l’idea di una perdita di utilità, nel senso che la divisione materiale di un bene sia possibile solo al patto di un totale o parziale sacrificio della sua funzione e utilità originaria²⁶.

Sul punto, giova osservare come la normativa preordinata alla indivisibilità trova riscontro nella tutela sia di interessi collettivi, riferiti a quei dividendi che possono ritenere la divisione a loro pregiudizievole, sia di interessi generali, quali quelli espressamente previsti dal codice in ordine all’economia pubblica e all’igiene²⁷.

L’esigenza di tutela dei suddetti interessi, tuttavia, non sembra sussistere con riferimento all’ipotesi in cui la partecipazione sociale in Srl sia oggetto di una comunione ordinaria o ereditaria; in tal caso, infatti, la divisione della partecipazione in comune non arrecerebbe nessun danno agli altri dividendi, che si vedrebbero assegnata la quota di loro spettanza, né tantomeno si concreterebbero i presupposti per la lesione di interessi superiori (quali appunto quelli riferibili alla pubblica economia e all’igiene)²⁸.

Tali considerazioni, a maggior ragione, assumono primaria importanza con riferimento al frazionamento della quota di Srl che, nelle ipotesi diverse dalla divisione, prescinde dall’esistenza di una pregressa comunione e non è finalizzato all’apportionamento dei dividendi, non potendo evidentemente cagionare la lesione degli interessi privati e superindividuali sopra indicati.

Un tanto per significare che, da un punto di vista strutturale, la partecipazione sociale in Srl risulta naturalmente frazionabile, e quindi divisibile, non ostando in tal senso il disposto di cui all’art.1112 c.c., per i motivi appena esposti.

Se, dunque, il principio di frazionabilità della quota consente di ammettere la possibilità per il socio

²⁶ In questi termini, P. Forchielli, “Divisione”, in Commentario al codice civile, a cura di A. Scialoja-G. Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1978, pag.84.

²⁷ Così P. Carusi, “Le divisioni”, Utet, Torino, 1978, pagg.32 e 33, il quale, con riferimento agli interessi generali sottesi alla previsione normativa dell’indivisibilità, opera richiamo all’art.720 c.c., a norma del quale “se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto”.

²⁸ Cfr. nota 26.

di alienare o di trasferire per atto a causa di morte parte della stessa, parimenti è necessario osservare che, a prescindere dall'esistenza di un'apposita clausola statutaria, e fatta salva l'ipotesi in cui lo statuto preveda l'indivisibilità delle partecipazioni sociali, il socio è legittimato a recedere parzialmente dalla società, costituendo il recesso parziale un'ipotesi applicativa del principio generale appena enunciato²⁹. Di più: al rilievo per cui la posizione centrale assunta dal socio di Srl a seguito della Riforma impedirebbe a quest'ultimo di recedere parzialmente dalla società, e quindi la partecipazione sociale, pur astrattamente frazionabile, non risulterebbe in concreto "divisibile", stante il peculiare rilievo attribuito alla figura del socio di Srl dalla novella legislativa del 2003, si può opporre la circostanza per cui la centralità della figura del socio di Srl potrebbe uscire per certi versi rafforzata, e non anche indebolita, dall'ammissibilità *ex lege* del recesso parziale.

Tale assunto, infatti, è suffragato da alcune considerazioni di natura economica, che possono motivare la scelta dei soci di non uscire definitivamente dalla società: da un lato, il disinvestimento parziale può rappresentare, per il socio, la possibilità di reagire adeguatamente rispetto ad eventi lesivi della sua

²⁹ È opportuno significare che, essendo la quota di Srl, per quanto sopra detto, frazionabile e quindi divisibile, risulta all'uopo applicabile l'intera disciplina normativa prevista in tema di divisione, ivi compreso il disposto di cui all'art.1111, co.2, c.c., in forza del quale "il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dei partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni". Conseguentemente, l'eventuale previsione statutaria che disponga l'indivisibilità delle partecipazioni sociali di una Srl dovrà necessariamente rispettare, ove le quote siano oggetto di comunione, il termine decennale statuito dalla disposizione in parola. Meritevole di menzione è pure la circostanza che il principio di frazionabilità della quota non pare consentire un'esclusione parziale del socio dalla società a responsabilità limitata. Vero è, infatti, che l'art.2473-bis c.c. dispone che, ove l'atto costitutivo preveda specifiche ipotesi di esclusione, si applicano le disposizioni di cui all'art.2473 c.c. in tema di recesso; se quindi, per quanto sopra detto, si ritiene l'ammissibilità del recesso parziale da parte del socio di Srl, si potrebbe ritenere che, stante il rinvio di cui all'art.2473-bis, sia ammissibile anche l'esclusione parziale del socio dalla società. Tuttavia, la circostanza che, in materia di esclusione, gli interessi in gioco siano palesemente diversi da quelli sottesi alla fattispecie del recesso, suggerisce l'opportunità di stabilire degli adattamenti. In particolare, è stato osservato (M. Cian, "L'esclusione del socio", sub art.2437-bis, in Srl Commentario, a cura di A. Dolmetta-G. Presti, Giuffrè, Milano, 2011, pag.509) che "in linea di principio dovrebbe negarsi la possibilità di un'esclusione parziale, cioè di una riduzione forzata dell'entità della quota posseduta dal socio, fondamentalmente per ragioni di struttura dell'istituto". La questione, tuttavia, non pare di così immediata soluzione, "poiché potrebbero configurarsi ipotesi in cui la riduzione parziale perseguirebbe un interesse meritevole e consentirebbe di comporre più equamente dell'espulsione del socio gli interessi contrapposti"; a tale riguardo, si pensi, ad esempio, a chi abbia conferito in parte denaro e in parte la propria opera, e risulti inadempiente rispetto a quest'ultima (cfr. P. Piscitello, "Recesso ed esclusione nella Srl", (5), pag.737). Tuttavia, "proprio la struttura del meccanismo rimediabile, come delineato nel sistema codicistico, induce almeno a dubitare della sua rimodulabilità in questi termini".

posizione, mediante un'attenuazione del rilievo economico delle conseguenze pregiudizievoli e, nel contempo, la conservazione di tutti i diritti connessi allo status di socio; dall'altro, il recesso parziale rappresenta un'ulteriore opportunità per la soluzione dei possibili conflitti endosocietari che si manifestano tra i soci nel contesto della dialettica scaturente dalla causa legittimante il recesso e, quindi, in definitiva, un'utile modalità per riequilibrare i rapporti di forza interni alla struttura societaria³⁰.

Le osservazioni appena esposte, quindi, permettono di ritenere che il recesso parziale non contrasti ma, anzi, collimi con la posizione centrale assunta dal socio di Srl a seguito della Riforma, con conseguente facoltà per quest'ultimo di recedere parzialmente dalla società anche in assenza di apposita previsione statutaria.

La previsione statutaria del recesso parziale

Ove si intendesse comunque aderire all'orientamento che, con riferimento alle Srl, nega l'ammissibilità del recesso parziale *tout court*, sarebbe necessario domandarsi se una clausola statutaria possa legittimare il recesso parziale, o se l'autonomia contrattuale incontri, sul punto, un limite invalicabile.

Alla domanda deve essere data risposta positiva, per i motivi che seguono.

In primo luogo, se da un lato la rilevanza centrale della posizione del socio concreta un elemento caratterizzante la disciplina della società a responsabilità limitata, dall'altro "essa non costituisce una caratteristica assoluta né una fonte, almeno normalmente, di prescrizioni inderogabili"³¹.

Sul punto, si pensi, ad esempio, alla fattispecie dei diritti particolari che, ove previsto espressamente dall'atto costitutivo, possono essere modificati senza il consenso unanime dei soci, ovvero alle modalità del recesso, che possono essere determinate dall'atto costitutivo solo in senso non peggiorativo della condizione del recedente³².

³⁰ Così P. Reviglio, "Il recesso nella società a responsabilità limitata", (6), pagg.337 e 338.

³¹ Così P. Reviglio, "Il recesso nella società a responsabilità limitata", (6), pag.337.

³² Come è noto, l'art.2473, co.1, c.c., rimette all'autonomia statutaria di precisare le modalità del recesso. L'atto costitutivo, quindi, potrebbe imporre particolari formalità e termini idonei a limitare e condizionare l'esercizio discrezionale del diritto di recesso. Sul punto, tuttavia, è stato osservato in dottrina che vi sono dei limiti all'autonomia statutaria, pur non palesati dalla lettera della legge, derivanti dall'esigenza di evitare tecniche di elusione o di annacquamento del diritto. A tale riguardo, cfr. M. Cera, "Le clausole statutarie che determinano il diritto di recesso del socio", in Srl Commentario, a cura di A. Dolmetta-G. Presti, Giuffrè, Milano, 2011, pagg.476 e 477.

Se, quindi, come si è già osservato, la ragione per cui potrebbe non ritenersi ammissibile il recesso parziale non è legata alla struttura della partecipazione ma al peso specifico che riveste la figura del socio all'interno della società a responsabilità limitata, risponde a verità anche la circostanza che tale preminenza rappresenta un elemento suscettibile di attenuazione ad opera degli stessi soci nella concreta regolamentazione del modello societario³³.

In tale ottica, dunque, sarebbe comunque corretto ritenere che sia possibile l'introduzione di una clausola statutaria che legittimi il recesso parziale, e ciò anche sulla scorta di quanto disposto dall'art.2473, co.1, c.c., che riserva all'atto costitutivo la determinazione delle modalità del recesso.

In questi termini si è espressa anche la Commissione Società del notariato Triveneto³⁴, secondo la quale è valida la clausola statutaria che ammette il recesso parziale, perché migliorativa della posizione giuridica del recedente.

Va inoltre osservato che la divisione della quota, conseguente all'esercizio del recesso parziale, non comporta, almeno nel modello legale tipico di società a responsabilità limitata, un'alterazione delle regole di funzionamento dell'impresa comune.

Infatti, nella disciplina dettata in tema di Srl dalla novella legislativa del 2003, le decisioni, pur nel rispetto della centralità della figura del socio, sono devolute alla maggioranza, calcolata per quote di partecipazione al capitale sociale.

Pertanto, nel modello legale tipico di Srl risultante dalla disciplina della riforma, l'eventuale recesso parziale non comporterebbe un'alterazione dei meccanismi decisionali, con conseguente ammissibilità del medesimo ove previsto dallo statuto³⁵.

Per tali ragioni, si ritiene ammissibile prevedere in uno statuto di Srl il diritto per il socio di recedere parzialmente, e ciò sia con riferimento alle ipotesi di recesso legale, sia con riferimento ai casi di recesso convenzionale.

Se, infatti, la facoltà attribuita all'autonomia statutaria, ai sensi dell'art.2473, co.1, c.c., di stabilire le modalità del recesso, è riferita, come pacificamente ammesso, sia alle fattispecie di recesso legale che a

quelle di recesso convenzionale, la clausola statutaria che legittima il recesso parziale, essendo esplicitazione di tale facoltà, potrà indifferentemente operare richiamo ad entrambe le ipotesi ora citate.

Sul punto, peraltro, è opportuno osservare che certa giurisprudenza di merito³⁶ ha ritenuto di poter sindacare le previsioni statutarie che contemplano le modalità di esercizio del recesso, concludendo nel senso dell'illegittimità di quelle che impongono un onere eccessivamente gravoso al recedente; in concreto, tale circostanza era stata ravvisata in riferimento ad una clausola che imponeva la comunicazione del recesso a tutti i soci, gli amministratori e i sindaci.

Se, quindi, come sopra osservato, la clausola statutaria che consente il recesso parziale del socio non costituisce un onere per quest'ultimo ma anzi ne migliora la condizione, deve ritenersi legittimo che l'esercizio di tale diritto sia consentito tanto con riferimento alle ipotesi legali di recesso, quanto a quelle di natura convenzionale.

Sul punto, infine, si aggiunga che, con riguardo alle ipotesi previste *ex lege*, il diritto di recesso, ai sensi dell'art.2473, co.2, c.c., deve competere al socio "in ogni caso".

Tale espressione va interpretata, secondo la dottrina prevalente³⁷, nel senso dell'inderogabilità delle cause legali di recesso previste in punto di Srl, circostanza che peraltro è confermata dalla previsione contenuta nell'art.2473, co.1, c.c., secondo cui costituisce causa di recesso "l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo", con conseguente esclusione della possibilità di eliminare le cause legali di recesso.

Un tanto per significare che la clausola, contenuta nello statuto di una Srl, che legittima il recesso parziale, non viola il principio di inderogabilità delle cause legali di recesso previste *ex art.*2473 c.c.: tale previsione statutaria, infatti, si limita a disciplinare le modalità di esercizio del suddetto diritto in modo non deteriore per la condizione del socio, senza far emergendo alcun profilo di illegittimità al riguardo.

³³ In questi termini si esprime sempre P. Reviglione, "Il recesso nella società a responsabilità limitata", (6), pag.337.

³⁴ Cfr. Orientamenti del Comitato triveneto dei notai in materia di atti societari, Massima I.H.11.

³⁵ In questi termini, P. Piscitello, "Recesso ed esclusione nella Srl", (5), pag.726, che tuttavia utilizza tali argomentazioni per aderire alla tesi, ad oggi minoritaria, dell'ammissibilità tout court del recesso parziale in tema di Srl.

³⁶ Tribunale Milano del 05.02.2009, in Giur. it., 2009, pag.1964 ss..

³⁷ Si veda, per tutti, P. Reviglione, "Il recesso nella società a responsabilità limitata", (6), pag.56 ss. e M. Stella Richter, "Diritto di recesso ed autonomia statutaria", (13), pag.231. Contra M. Callegari, "Il recesso del socio della Srl", in Le nuove Srl, a cura di M. Sarale, Zanichelli, Bologna, 2008, pag.939 ss., secondo la quale la derogabilità delle cause legali di recesso sarebbe comprovata dall'assenza nella disciplina delle Srl di una disposizione analoga all'art.2437 c.c., che, con riferimento alle Spa, stabilisce espressamente la nullità dei patti volti a escludere o a rendere più gravoso l'esercizio del recesso.

DIRITTO E SOCIETÀ

Se dunque, per quanto fin qui osservato, deve ritenersi legittima la previsione statutaria che consente il recesso parziale del socio di Srl nelle ipotesi statuite inderogabilmente *ex art.2473 c.c.*, a fortiori deve considerarsi possibile che lo statuto preveda il diritto del socio di recedere parzialmente ove si sia verificata una causa convenzionale di recesso; il rilievo centrale riconosciuto, nell'ottica della Riforma, alla persona dei soci, infatti, trova espressione sia nella facoltà di prevedere, nell'atto costitutivo, cause di recesso non contemplate

dalla legge, sia nella possibilità di modularne le modalità di esercizio.

In conclusione, anche ove si ritenesse di non aderire all'impostazione teorica, condivisa da chi scrive, che afferma l'ammissibilità *ex lege* del recesso parziale per il socio di Srl, si dovrebbe comunque necessariamente ritenere legittima la clausola statutaria che consenta il recesso parziale del socio, e ciò sia nelle ipotesi di recesso legale che in quelle di recesso convenzionale.

 **Euroconference**
Centro Studi Tributari

Seminario di mezza giornata

COME ATTESTARE UN CONCORDATO O UN PIANO PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI

BOLOGNA 12 dicembre 2013
MILANO 11 dicembre 2013
ROMA 12 dicembre 2013

TREVISO 27 novembre 2013
VERONA 10 dicembre 2013

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 120,00 + IVA

 Platinum -25%  Gold -20%  Blu -15%

SCARICA LA
BROCHURE

ACCEDI AL SITO

www.euroconference.it